

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SEBASTIANO MAZZU

Seduta del 23/09/2020

FATTO

In relazione ad un finanziamento stipulato in data 30.05.2011, anticipatamente estinto in corrispondenza della 48° rata, dopo aver invano esperito il reclamo, parte ricorrente ha adito questo Collegio per l'accoglimento dell'istanza di rimborso degli oneri di cui all'art.125-*sexies* del D.lgs.385/93. Le richieste avanzate sulla base del criterio proporzionale ammontano complessivamente ad euro 774,00 per spese di istruttoria, commissioni rete distributiva e oneri assicurativi rischio vita, oltre il rimborso delle spese professionali, quantificate in euro 250,00.

L'intermediario costituitosi evidenzia quanto segue:

- il contratto espressamente riconosce e disciplina il diritto del finanziato alla restituzione degli oneri non goduti in caso di estinzione anticipata;
- il "Piano annuale di rimborso" – che costituisce parte integrante del contratto – a sua volta precisa che *"la quota parte rimborsabile dell'importo delle "Commissioni Rete Distributiva" (lettera D) è individuata nella misura massima del 60%;*
- a causa di un mero errore nella procedura di stampa del "Piano annuale di rimborso", la colonna intitolata "Rimborso Commissioni Rete Distributiva (Lettera D)" riporta un disallineamento, tale per cui l'importo da rimborsare è esposto



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

nella casella corrispondente alla rata successiva a quella in cui è intervenuta l'estinzione anticipata, vale a dire in corrispondenza della rata 49°;

- le commissioni di rete distributiva, si riferiscono sia ad attività *up-front* sia *recurring* ed il contratto indica chiaramente le modalità ed i criteri di rimborso;
- le spese di istruttoria, si riferiscono ad attività *up-front* non rimborsabili, non potendosi applicare al caso di specie la sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11.09.2019, perché non riferibile ai rapporti fra privati;
- gli oneri assicurativi sono stati rimborsati per l'ammontare di euro 171,99 come previsto dal "Piano annuale di rimborso" oltre euro 20,00 per spese del ricorso.

Alla luce di quanto dedotto, l'intermediario chiede di rigettare le richieste attoree perché infondate.

Con memoria di replica del 10.07.2020 parte ricorrente insiste nell'accoglimento della propria domanda richiamando a sostegno delle proprie argomentazioni la pronuncia della Corte di Giustizia Europea dell'11.09.2019.

DIRITTO

Sulla richiesta di rimborso degli oneri non goduti di cui al D.lgs.385/93 e in risposta all'eccezione sollevata dall'intermediario sull'applicazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11.09.2019, si richiama il recente principio affermato dall'Arbitro (Collegio di Coordinamento n.26525/2019) secondo cui: "*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*" (Cfr. Collegio di Coordinamento n.6167/2014). Con riferimento alla quota ripetibile dei costi *up-front*, la richiamata decisione prevede che il criterio preferibile per la quantificazione dell'importo sia analogo a quello stabilito dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Conseguentemente, che il criterio di rimborso dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere misto, ossia secondo il *pro-rata temporis* per gli oneri *recurring* e secondo la curva degli interessi di cui al piano di ammortamento del finanziamento per quanto concerne gli oneri *up-front* (Cfr. Collegio di Coordinamento n.26525/2019).

Nel caso *de quo*, i costi *recurring* applicati al finanziamento sono già stati rimborsati secondo quanto previsto nel "Piano annuale di rimborso" e il differenziale di rata relativo alle commissioni rete distributiva, pari a 3,44, oltre ad essere irrisorio, non ha formato oggetto di esplicita richiesta da parte del ricorrente.

Relativamente agli oneri *up-front* dalla documentazione in atti emerge che assumono tale natura il 40% delle commissioni rete distributiva e le spese di istruttoria.

Aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento (decisione n.26525/2019) in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi *up-front* da retrocedere, questo Collegio ritiene - nel caso di specie - di accogliere la domanda restitutoria delle voci di costo "istantanee", come appresso specificato in tabella.

